



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Firenze,

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Mozione ai sensi dell'art. Reg. Int.

Oggetto: in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti liquidi e fanghi ubicato nel Comune di Montevarchi (AR), in loc. Levanella

Il Consiglio regionale della Toscana

Premesso che,

è in corso in merito a quanto in oggetto l'istruttoria di assoggettabilità a VIA da parte degli uffici – settore VIA - della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 152 e dell'art 48 della LR 10/2010;

Il progetto in istruttoria consisterebbe in una piattaforma in conto terzi, da ubicarsi in località Levanella nel Comune di Montevarchi, atta al trattamento delle acque reflue a matrice biologica, che si completa attraverso l'impiego di un reattore di biosolidi (fanghi da processo di ossidazione biologica o comunque fanghi a matrice biologica) per la produzione di fertilizzanti. La struttura prevede la realizzazione di un capannone al cui interno posizionare gli impianti. E' prevista anche la realizzazione di una tettoia lungo parte del perimetro. Solo una piccola parte rimarrà esterna alla struttura, ovvero:

- Parte delle vasche di trattamento;
- Parte dei silos di stoccaggio;
- La pesa;

L'area oggetto del presente procedimento si estende per circa 30.500 mq, di cui:

- 1.540 mq di capannone;
- 1.470 mq. di area coperta con tettoia

La ditta sarebbe intenzionata a effettuare due tipologie di trattamento dei rifiuti: Operazioni D15 di "Deposito Preliminare" e D8 "Trattamento biologico, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12". Operazioni R13

“Messa in Riserva” e R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

Considerato che,

ad oggi risulterebbe che gli uffici regionali abbiano richiesto integrazioni al proponente, sulla base dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni, che prevede quanto segue:

“Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) (introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 180 del 2011)”

di fatto, ad oggi, risulterebbe che siano stati presentati ed inviati ad ARPAT le integrazioni richieste al proponente sulla base di quanto sopra richiamato. Dopo tale analisi gli uffici dovrebbero esprimersi se ricorrere alla procedura di VIA oppure, qualora venga ritenuta sufficiente l’analisi effettuata in questi mesi, aprire una nuova fase di analisi tecnica per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

La procedura è quindi ancora in una fase preliminare e nonostante ciò sulla stampa locale è già iniziato un confronto politico ed istituzionale caratterizzato prevalentemente da dichiarazioni fortemente contrarie alla realizzazione del progetto in oggetto. Sia le forze politiche di maggioranza sia quelle di opposizione del comune di Montevarchi hanno dichiarato pubblicamente la propria contrarietà al progetto evidenziando forti criticità localizzative;

Constatato che,

è sempre più dimostrato dai fatti che occorre accompagnare le verifiche tecniche su certi progetti che hanno un impatto rilevante sui territori da percorsi partecipativi, così da rendere la popolazione e le istituzioni locali pienamente consapevoli delle caratteristiche del progetto, degli impatti sul proprio territorio, ma anche per far comprendere ai proponenti le varie criticità tecniche e di opportunità tali da poter portare o a modifiche del progetto o addirittura al ritiro dello stesso;



dalla lettura sia delle vari osservazioni presentante sia dalle criticità sollevate dagli uffici regionali in fase istruttoria emergerebbero diverse criticità quali, a titolo di esempio:

- transito di camion significativo, circa 30 camion al giorno, cioè 4 mezzi ogni ora. Non è chiaro quale sarebbe l'impatto sia sul traffico locale sia sulla qualità dell'aria;
- si parla di trattamento di 120mila mc/anno di rifiuti organici senza un chiaro riferimento, in termini quantitativi, dei fanghi;
- sono previsti interventi sulla viabilità lungo la SR 69 senza che sia chiaro a chi spetterà la loro realizzazione;
- evidenti criticità sono evidenziate dal punto di vista localizzativo e circa la conformità con gli strumenti urbanistici;
- non è chiaro se per la realizzazione degli impianti siano necessari delle demolizioni;
- sarebbe da chiarire anche se corrisponde al vero che prima che venga realizzata la pubblica fogna siano previsti scarichi nel Torrente limitrofo. Non è chiaro quanto incida l'eventuale sversamento sulla qualità del corso d'acqua interessato;
- sono minimizzate le emissioni odorigine, ma non è chiaro come si intenda limitarle;
- non sono chiare le caratteristiche che avrebbero i prodotti - "fertilizzanti" - che il proponente intenderebbe produrre;
- non sono chiari gli impatti paesaggistici in termini di conformità alle invarianti strutturali;

Preso atto

dell'articolo 53 della Lr 10/2010, che regola la procedura di inchiesta pubblica, così come prevista dell'articolo 7 bis, comma 8, e dell'articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

della Lr 46/2013, regola il "Dibattito pubblico e la promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"

**tutto ciò premesso e considerato
impegna il
Presidente e la Giunta regionale**

Ad attivare con celerità, viste le numerose criticità emerse in questa preliminare fase istruttoria, un percorso partecipato e di confronto con le popolazione e amministrazioni locali interessate, sia esso inchiesta pubblica (Lr 10/2010 art. 53) o dibattito pubblico (Lr 46/2013), circa la realizzazione del progetto in oggetto;

A sospendere, fino a conclusione del processo partecipativo, la procedura di assoggettabilità a VIA attualmente in corso